



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, recante Codice della navigazione e, in particolare l'articolo 746, relativo a disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 13 dicembre 2011, per la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 lett. a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che il Comando di Polizia locale dell'Unione delle Terre d'Argine (MO) (di seguito *“Polizia locale delle Terre d'Argine”*), Operatore registrato su D-Flight con codice operatore *ITEPUtm5Ib*, codice *EASA ITA7dm0ueIyrkh9w\*\*\**, svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli UAS risulta proficuo e ha in dotazione il seguente UAS:

- DJI modello Matrice 4T, targa D-Flight: ITA-8301762, n° di serie: 1581f7k3c252n00d1esv;

VISTA la nota del 16 gennaio 2026, acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 542 in data 26 gennaio 2026, con la quale la *Polizia locale delle Terre d'Argine* ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato del suindicato UAS che è ordinariamente impiegato per lo svolgimento di operazioni di volo con le seguenti finalità:

- sicurezza stradale per il rilievo di incidenti stradali;
- monitoraggio del traffico;
- attività di *safety* e *security* in occasione di eventi pubblici, come da circolare Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 a disposizione ed in ausilio alle Forze di Polizia a livello Nazionale;
- vigilanza e attività di indagine/accertamento in materia ambientale ed edilizia;

- vigilanza sullo stato e conservazione di beni immobili pubblici o di interesse pubblico (infrastrutture stradali, edifici, opere pubbliche etc..) e privati, in caso di minaccia all'incolumità pubblica o di pericolo di crollo;
- attività di Protezione Civile inerenti alla prevenzione e alla gestione di situazioni di emergenza a disposizione e in ausilio alle Autorità nazionali;
- attività di polizia giudiziaria, d'iniziativa o disposta dalla Procura della Repubblica;
- attività di prevenzione e contrasto di illeciti in materia di stupefacenti, per l'individuazione e il monitoraggio dei luoghi e dell'attività di spaccio;
- attività di soccorso in caso di calamità e di ricerca persone scomparse in zone poco raggiungibili, all'interno o nei pressi di edifici pericolanti, o in altre condizioni particolari;
- attività di fotogrammetria aerea;
- attività di istruzione e educazione al volo in istituti scolastici e dimostrazioni nell'ambito di eventi informativi e educativi;

ATTESO che la *Polizia locale delle Terre d'Argine* nell'istanza evidenzia che:

- il velivolo sarà pilotato da personale in possesso delle abilitazioni al volo previste dalla normativa europea e nazionale, specialmente formato;
- il Regolamento della videosorveglianza dell'Unione delle Terre d'Argine ha previsto per la Polizia Locale l'adozione di droni ed è in corso la redazione di apposita DPIA (valutazione d'impatto privacy);

CONSIDERATO che l'aeromobile per cui è chiesta l'equiparazione ad aeromobile di Stato è adibito ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione dell'aeromobile per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

## DECRETA

### ART. 1

1. È riconosciuta, dal 26 gennaio 2026, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione al seguente aeromobile:
  - DJI modello Matrice 4T, targa D-Flight: ITA-8301762, n° di serie: 1581f7k3c252n00d1esv.
2. L'operatore assicura lo svolgimento delle operazioni di volo dell'aeromobile di cui al comma 1 garantendo un adeguato livello di sicurezza, nel rispetto delle specifiche regolamentazioni dettate dagli Enti e Istituzioni competenti preposte.
3. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione dello stesso aeromobile per il perseguimento delle finalità pubbliche della *Polizia locale delle Terre d'Argine* evidenziate in premessa.

### ART.2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione dell'aeromobile stesso per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Dott. Costantino FIORILLO